

	<p>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Michele Maria MILANO" Via dello Sport, 25 - 89024 POLISTENA (RC) TEL.: 0966.931047 - C.F.: 82000860807 - C.M.: RCTF030008 rctf030008@istruzione.it - RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.itispolistena.edu.it</p>			
	<p>ELETTRONICA ED Elettrotecnica - Grafica e Comunicazione - INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – SISTEMA MODA <u>CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED Elettrotecnica</u></p>			
		<p>We prepare for</p> 		

LINEE GUIDA SULLA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI

PREMESSA: LA VALUTAZIONE

La valutazione degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado è regolata dalla Legge 107/2015, e dal successivo DLGS 62/2017, che ha parzialmente modificato ed abrogato la precedente normativa, in particolare il DPR 122/2009. Il DLGS 62/2017 (art.1 comma 1) sottolinea come “la valutazione ha per oggetto il processo formativo ed i risultati di apprendimento degli studenti, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al loro successo formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze”. La valutazione tiene quindi conto del processo di apprendimento, del comportamento e del rendimento scolastico; ha un ruolo di valorizzazione del percorso educativo-didattico, oltre che di indicazione delle procedure di approfondimento, consolidamento oppure recupero, sempre nell’ottica della personalizzazione e della responsabilizzazione dell’alunno. Il DPR 24 Giugno 1998 “Statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria” e sue successive modifiche, prevede (art. 2 comma 4), tra i diritti dello studente, quello ad “una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”. La trasparenza è dovuta sia nei confronti degli studenti che nei confronti dei genitori, è infatti necessario condividere le modalità di valutazione e garantire, attraverso l’uso sistematico da parte del docente del registro elettronico il riscontro sui risultati del processo di valutazione in maniera chiara; la tempestività viene garantita informando lo studente in tempi congrui ed evitando che si creino situazioni che potrebbero compromettere le possibilità dello studente di intervenire sulle proprie carenze. La valutazione è l’espressione dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche e dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale. Ha la funzione di assicurare omogeneità, equità e trasparenza ai processi valutativi attraverso indicazioni di carattere generale, prescrizioni specifiche e strumenti di lavoro intenzionalmente predisposti; è finalizzata al miglioramento continuo dei processi di insegnamento-apprendimento e al perseguimento del successo scolastico e formativo di ogni alunno. La valutazione degli studenti, come già

indicato, ha per oggetto il processo formativo e i risultati dell'apprendimento in riferimento a conoscenze, abilità e competenze nonché il comportamento. Tali valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), con le Indicazioni nazionali per i Licei che definiscono il curriculum, e con i piani di studio personalizzati. La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, in base a quanto stabilito nello "Statuto delle studentesse e degli studenti", dal "Patto educativo di corresponsabilità", firmato dagli studenti e dalle famiglie al momento dell'iscrizione, e dai regolamenti dell'istituto. I docenti sono responsabili delle valutazioni periodiche e finali, così come della verifica delle competenze acquisite al termine dell'istruzione obbligatoria e durante il corso di studi. La valutazione periodica si svolge al termine del periodo didattico (trimestre, quadrimestre o pentamestre) a seconda della suddivisione dell'anno scolastico stabilita dal Collegio docenti. Per valutazione finale si intende quella che si svolge al termine di ciascun anno scolastico durante gli scrutini finali e in occasione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, che si svolge alla fine del quinto anno di studi.

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE

Le attività, i tempi, i modi e gli strumenti della valutazione vengono programmati dai docenti, dai Consigli di classe e dal Collegio dei Docenti, ma lo studente, in quanto soggetto attivo del processo di insegnamento apprendimento, deve essere messo in condizione di conoscere:

1. le finalità e gli obiettivi disciplinari e trasversali;
2. il percorso didattico;
3. i risultati ottenuti;
4. i criteri di valutazione, le modalità di correzione ed infine un eventuale percorso di recupero delle proprie lacune.

I docenti dei Consigli di classe, compresi i docenti di sostegno e i lettori madrelingua, adottano forme di valutazione di tre tipi:

1. valutazione diagnostica che attraverso prove di ingresso accerta i prerequisiti posseduti dagli studenti, delinea la situazione di partenza di ciascuna classe e orienta la programmazione annuale;
2. valutazione formativa che attraverso prove in itinere accompagna gli studenti nel processo di apprendimento, monitora il processo di insegnamento e fornisce elementi funzionali alla rimodulazione degli interventi didattici;
3. valutazione sommativa che, collocata al termine di ciascun periodo scolastico, attraverso prove di verifica finali, accerta il livello globale di maturazione raggiunto da ciascun alunno.

Ciascun docente deve indicare nella propria Progettazione di Lavoro, redatta all'inizio di ogni anno scolastico, la tipologia degli strumenti che intende utilizzare per verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dallo studente durante il percorso didattico.

Generalmente possono essere previsti, in relazione alle scelte compiute dal Dipartimento disciplinare, da ciascun docente e da ciascun Consiglio di Classe, diversi tipi di prove adatte ad accertare particolari peculiarità degli apprendimenti. Sulla base di un numero congruo di prove come deliberate in seno al Dipartimento disciplinare, ciascun docente propone quindi al Consiglio di classe una valutazione periodica disciplinare. In caso di modifiche dettate da situazioni di emergenza e/o casi particolari, che prevedano la rimodulazione degli obiettivi, dei mezzi, degli strumenti e delle metodologie, ciascun docente provvede ad integrare la tipologia di strumenti di valutazione che intende utilizzare per verificare l'acquisizione delle specifiche competenze. In caso di attività svolta a distanza, il numero e la tipologia delle prove saranno rimodulati dal docente anche con riferimento a quanto previsto dal Regolamento per la DID. Il Consiglio di Classe esprime la valutazione finale globale collegialmente, tenendo conto delle proposte di ciascun membro del Consiglio e valutando l'apprendimento dello studente in relazione anche alla complessità e unicità della sua storia personale.

Per esprimere sinteticamente una valutazione finale attraverso un voto numerico per ciascuna disciplina è essenziale scegliere esplicitamente alcuni indicatori suddividendoli in tre aree:

1. area dell'impegno (partecipazione e interesse durante le attività scolastiche, di studio e lavoro a casa);
2. area cognitiva (conoscenze, abilità);
3. area metacognitiva (sintesi, rielaborazione critica delle conoscenze, competenze specifiche).

Nello specifico gli indicatori suddetti possono essere espressi nei seguenti termini:

- la partecipazione, l'impegno e il metodo;
- le conoscenze evidenziate;
- le abilità dimostrate;
- le competenze acquisite.

Ogni docente utilizzerà in maniera autonoma i suddetti descrittori proponendo alla fine un voto numerico corrispondente, che rifletta indicativamente le tre aree. La valutazione finale deve essere espressa in decimi, con un voto non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 10 (dieci).

VALUTAZIONE ALUNNI CON Bisogni Educativi Speciali

I Docenti perseguono lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno con Bisogni Educativi Speciali nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. La valutazione dovrà avere carattere promozionale, formativo ed orientativo, favorendo l'autonomia e la responsabilità dell'alunno. Dovrà tener conto delle potenzialità della persona, della situazione e dei livelli di apprendimento di partenza. Con riferimento agli studenti e alle studentesse con Bisogni Educativi Speciali (BES), pur restando validi, in linea di principio, i criteri adottati dalla scuola, si tiene conto di quanto previsto in termini di

valutazione dalla normativa di riferimento. La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, con altri disturbi evolutivi specifici e con svantaggio, terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP).

La struttura delle verifiche dovrà consentire allo studente il grado di prestazione migliore possibile.

La valutazione degli alunni con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) DPR 122/2009 si basa sul PDP (Piano Didattico Personalizzato) percorso mirato che consente di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee, sulla base di un'elaborazione collegiale, e nel quale vengono soprattutto definiti strumenti compensativi (mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali) e misure dispensative (soprattutto per la lingua straniera) che aiutano alla realizzazione del successo scolastico.

NB. Nello studio della lingua straniera deve essere privilegiata la comunicazione orale e il dialogo, soprattutto nella valutazione. Valutare essenzialmente il contenuto e non gli errori ortografici.

Gli obiettivi minimi da raggiungere in ogni materia sono identici a quelli dei compagni, così come stabilito nelle programmazioni disciplinari curriculari. In corso d'anno scolastico e nella fase conclusiva del percorso scolastico, in occasione degli esami di Stato, in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste dall'art. 6 comma 5 del D.M. 12 luglio 2011 è possibile prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe.

A seconda delle specifiche situazioni soggettive, la valutazione procede secondo i seguenti criteri:

1. Situazione di partenza
2. Progressi formativi acquisiti
3. Motivazione, impegno
4. Conoscenze apprese e strategie operate
5. Potenzialità di apprendimento dimostrato

Per la valutazione degli studenti inseriti nella terza categoria BES, su richiesta del Consiglio di Classe viene elaborato un PEP (percorso educativo personalizzato)

A seconda delle specifiche situazioni soggettive, la valutazione procede secondo i seguenti criteri:

1. Situazione di partenza
2. Progressi formativi acquisiti
3. Potenzialità di apprendimento dimostrato
4. Regolarità della frequenza
5. Motivazione, impegno e partecipazione alle diverse attività scolastiche

VALUTAZIONE ALUNNI con Disabilità certificata

La valutazione degli alunni con disabilità certificata (Legge 104/1992) si basa sul PEI piano educativo individualizzato, in cui sono indicati i criteri didattici e le attività integrative e di sostegno che vengono svolte. A seconda delle specifiche situazioni soggettive, la valutazione procede sulla base del raggiungimento degli obiettivi minimi e degli obiettivi differenziati:

Obiettivi minimi

1. ricerca dei contenuti essenziali delle discipline
2. sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline con altri che abbiano la stessa valenza formativa
3. predisposizione di prove equipollenti e/o tempi più lunghi durante lo svolgimento delle prove di verifiche scritte e orali aiutando l'alunno ad argomentare nel corso degli anni scolastici e in occasione degli esami conclusivi (qualifica e/ o diploma)

Obiettivi differenziati

1. contenuti estremamente ridotti o differenti da quelli dei compagni.

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE

Per la valutazione degli apprendimenti si utilizzeranno prove finalizzate a verificare gli apprendimenti in termini di conoscenze ed abilità; tali prove saranno valutate con apposite griglie allegate alle progettazioni per assi dei singoli dipartimenti. Il voto nelle singole discipline è espressione di sintesi valutativa che si fonda su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie:

1. Verifiche scritte comprendenti:
 - testi argomentativi o di sintesi e produzioni personali;
 - testi di analisi letteraria;
 - test a risposta multipla o aperta, questionari, quiz;
 - compiti ed esercizi assegnati, incluse ricerche, tesine, mappe concettuali, schemi riassuntivi;
 - test di autovalutazione;
 - elaborati grafici e prodotti multimediali;
 - Prove strutturate quali: compiti aumentati, compiti di realtà, compiti autentici.
2. Verifiche orali attraverso colloqui e conversazioni/dibattiti, effettuate per piccoli gruppi, per tutta la classe o per il singolo alunno.

Per le classi prime è prevista la somministrazione di norma entro i primi 15 giorni di scuola di prove d'ingresso per classi parallele costruite collegialmente, i cui esiti hanno valore non valutativo ma esclusivamente conoscitivo.

Per le classi successive cui il docente è assegnato per il primo anno è prevista la somministrazione, di norma entro i primi 15 giorni, di prove di ingresso prodotte autonomamente dal singolo docente i cui esiti hanno valore esclusivamente conoscitivo. Nelle classi successive, in cui vi è continuità didattica, il docente predispone in autonomia prove di ingresso e/o unità di apprendimento di recupero/rinforzo dei nuclei tematici

essenziali per affrontare i nuovi programmi. Nel processo di valutazione si terrà conto anche delle prove per classi parallele che vengono predisposte in sede di Dipartimento e somministrate a tutte le classi nel secondo periodo didattico.

L'anno scolastico è articolato in due periodi didattici: un trimestre (settembre-dicembre) ed un pentamestre (gennaio-giugno).

Il docente valuterà il numero di prove di valutazione da effettuare in base alle contingenze didattiche a partire dalla soglia minima di seguito indicata:

TRIMESTRE

- 2 prove scritte ed 1 orale per le discipline scritte ed orali con minimo 3 h settimanali;
- 1 prova scritta ed 1 prova orale per le discipline scritte ed orali con 2 h settimanali;
- 2 prove di cui 1 eventualmente scritta per le discipline solo orali.

PENTAMESTRE

- 3 prove scritte e 2 orali per le discipline scritte e orali con minimo 3 h settimanali;
- 2 prove scritte e 2 orali per le discipline scritte e orali con 2 h settimanali
- 3 prove di cui 1 eventualmente scritta per le discipline solo orali.

Ai fini del superamento delle lacune formative del primo periodo i docenti predispongono interventi didattici mirati curricolari: fermo didattico, tutoraggio, recupero in itinere, etc. Inoltre, l'istituto prevede durante l'anno scolastico lo Sportello didattico attivato su richiesta individuale riservato a gruppi di studenti numericamente contenuti (minimo 3) e, in alcuni casi autorizzati dal Dirigente, anche al singolo studente compatibilmente con le risorse umane ed economiche disponibili. I docenti verificano attraverso prove di accertamento il superamento delle insufficienze riportate nel primo trimestre. Lo studente deve recuperare le lacune entro la fine dell'anno scolastico.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE E L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

La valutazione degli apprendimenti spetta al consiglio di classe con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. Per l'art.4, comma 1 del DPR n. 122/2009 "La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza". La O.M. 92/2007: "Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati. " I DPR n.122/09 all'art. 14 comma 7 prevede che "ai fini della validità dell'anno scolastico ... per procedere alla valutazione finale di ciascuno

studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite." ... La successiva Nota Ministeriale prot. 7736 del 27 ottobre 2010 chiarisce ancora meglio quanto già detto nel DPR n. 122. Con la Circolare n.20 del 2011 il MIUR stabilisce che la decisione finale spetta al Consiglio di classe e, se ha elementi per la valutazione, può decidere che il tetto massimo può essere superato se ricorrono casi di deroghe stabilite dal Collegio dei docenti. In caso di superamento del 25% di assenze non derogabile in base ai criteri stabiliti dalle normative e dal Collegio Docenti, non sarà possibile procedere alla valutazione finale dell'alunno. In caso di voto di condotta inferiore a sei, attribuibile nelle modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, come specificato nel paragrafo relativo al comportamento, il CdC delibera la non ammissione alla classe successiva.

Il Consiglio di Classe, nella determinazione degli esiti di fine anno, avrà come punto di riferimento i seguenti criteri:

1. frequenza alle lezioni;
2. partecipazione al dialogo educativo;
3. impegno e assiduità nel lavoro;
4. livello di conoscenze maturate e competenze acquisite;
5. Le tradizionali interrogazioni potranno essere sostituite dalla valutazione di un lavoro multimediale eseguito dagli allievi.

Sulla base di questi elementi, risulteranno ammessi alla classe successiva a pieno merito gli alunni che:

1. abbiano riportato almeno 6/10 in tutte le discipline;
2. abbiano avuto assenze inferiori al 25% del monte ore annuo;
3. siano ritenuti in grado di affrontare autonomamente e senza disagio la classe successiva.

Per l'assegnazione di un punto è necessario che l'allievo abbia almeno due dei suddetti parametri.

Risulteranno non ammessi (scrutini di giugno) alla classe successiva quanti:

- Siano stati giudicati insufficienti in più di tre discipline (quattro per le classi prime);
- Abbiano avuto gravi sanzioni disciplinari personali.
- Abbiano registrato assenze superiori al 25% del monte ore annuo.

Per il corso serale si farà riferimento al Patto Formativo Individuale redatto per ciascun allievo. Alla luce di questi criteri, il Consiglio di Classe procederà alla valutazione finale, tenendo conto delle peculiarità specifiche di ogni alunno. Qualora si verificasse divergenza di valutazione, si ricorrerà alla votazione per delibera a maggioranza.

Risulteranno con sospensione del giudizio gli allievi che siano stati giudicati insufficienti in non più di tre discipline (quattro per le classi prime, configurandosi queste ultime come prosieguo della scuola dell'obbligo).

Nel caso di sospensione del giudizio finale così deliberata, saranno annotati sul registro generale e sul registro dei verbali del Consiglio di Classe le discipline nelle quali non è stata conseguita la piena sufficienza. Di ciò sarà data tempestiva comunicazione alle famiglie. Per il recupero delle discipline nelle quali non è stata conseguita la piena sufficienza, gli studenti dovranno curare la preparazione nel periodo estivo e frequentare gli eventuali interventi didattici che l'Istituto organizzerà.

La verifica del recupero sarà effettuata dall'insegnante che ha registrato l'insufficienza e verrà riportata su apposita scheda.

Il Consiglio di Classe programma l'accertamento prima dell'avvio dell'anno scolastico successivo e delibera, in caso di esito positivo per tutte le discipline già ritenute insufficienti, l'ammissione alla frequenza della classe successiva. In tale caso saranno pubblicati all'albo dell'istituto i voti riportati in tutte le discipline con l'indicazione "ammesso".

In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all'albo dell'istituto con la sola indicazione "non ammesso".

Per quanto riguarda le novità introdotta dal DPR 122 e dalla circolare n. 20 del 4 marzo 2011 in relazione alle assenze, il Collegio ha deliberato quanto segue:

Non saranno scrutinati quegli allievi che abbiano un numero di assenze superiore al 25% del monte ore annuo. Per le classi terze, quarte e quinte del corso serale le quote saranno stabilite nel Patto Formativo Individuale.

Verranno escluse dal computo delle assenze le ore riconducibili a:

- a) Ricovero ospedaliero (documentato);
- b) Gravi motivi di salute e relative terapie debitamente documentati da specialista di una struttura pubblica;
- c) Donazioni di sangue;
- d) Partecipazioni ad attività agonistiche e sportive organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- e) Disbrigo di pratiche per il rinnovo del permesso di soggiorno;
- f) Lutti familiari sino al secondo grado di parentela.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE E L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Secondo l'art. 3 comma 1 dell'O.M. n. 65 del 14 Marzo 2022 sono ammessi all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'art. 4, co. 6, del dPR. n. 249 del 1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

1. votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di

religione cattolica, per gli studenti che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del d.P.R. n. 751 del 1985; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale;

2. frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, co. 7, del d.P.R. n. 122 del 2009.

Criteri di valutazione per l'ammissione agli Esami di Stato:

1. crescita personale di ciascun allievo in tutto il percorso formativo;
2. acquisizione degli obiettivi prefissati necessari all'avviamento agli studi universitari e al lavoro.

A tal fine si valuteranno i seguenti indicatori:

1. progressi rispetto ai livelli di partenza e valutazione del processo di avvicinamento alle mete formative comuni;
2. capacità individuali (cogliere i dati essenziali, esporre adeguatamente i contenuti, applicare le informazioni apprese, rielaborare le conoscenze, seguire un percorso autonomo di apprendimento di recupero, avere una buona metodologia di studio ed autonomia operativa);
3. impegno mostrato nel corso nell'intero percorso formativo;
4. partecipazione costruttiva e critica al dialogo educativo;
5. grado di autonomia, serietà e di responsabilità di cui abbia dato prova l'alunno nel suo percorso scolastico;
6. acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie all'avviamento alle esperienze lavorative;
7. spiccate attitudini manifestate dall'allievo in una o più discipline nelle quali siano stati raggiunti esiti particolarmente positivi, con eventuale classificazione in gare nazionali e/o con
8. conseguimento di certificazione da parte di enti esterni;
9. frequenza e comportamento dell'allievo in tutti i momenti dell'attività didattica, curriculare ed extracurriculare, con particolare riguardo all'attività di stage nell'ambito dei percorsi di PCTO;
10. proposte di voto e giudizi dei docenti delle discipline (desunti dagli esiti del congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo pentamestre) nonché media finale di presentazione comprensiva del voto di condotta.

Per gli alunni disabili, DSA, con Bisogni Educativi Speciali che sostengono gli esami di Stato e conseguono il diploma, la Commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal C.d.C. relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle previste per gli altri candidati e che possono consistere:

1. nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi;
2. nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.

Le prove equipollenti devono essere omogenee con il percorso svolto e realizzate con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica durante l'anno e previste nel PEI e nel PDP.

CREDITO SCOLASTICO

Il Consiglio di Classe assegna a ciascuno studente un punteggio che, al termine del triennio, viene sommato e forma il punteggio di ammissione all'Esame di Stato. Il punteggio, denominato credito scolastico, viene assegnato in base alla media aritmetica dei voti scrutinati in tutte le materie (tranne Religione), che determina delle fasce, secondo la tabella ministeriale (Allegato A di cui all'art.15 co.2 d.lgs. n. 62 13 aprile 2017).

Il Consiglio di classe, con riferimento alla normativa citata, nella assegnazione del punteggio di credito scolastico, può attribuire nell'ambito di queste fasce, il punteggio minimo o massimo in base a assenza o presenza dei seguenti criteri:

1. nessuna insufficienza;
2. variabili comportamentali (assiduità della frequenza; partecipazione al dialogo educativo, impegno e interesse)
3. interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari e integrative organizzate dalla scuola: attività previste dai diversi progetti inseriti nel PTOF di Istituto (es. potenziamento lingue, stage, ecc.); partecipazione attiva in organismi elettivi (Consigli di classe, Consiglio d'istituto, Consulta provinciale, Comitato di valutazione).
4. eventuali crediti formativi, debitamente certificati.
5. in caso di media dei voti assegnati superiore o uguale alla metà della banda di oscillazione prevista (ad es. nella fascia tra 6 e 7, una media superiore o uguale al 6,5) il Consiglio di Classe assegna il massimo punteggio di credito previsto per quella fascia.

L'attribuzione del punteggio più alto previsto dalla banda di oscillazione avviene solo se il Consiglio di Classe valuta la presenza di almeno due tra i fattori di valutazione indicati (i primi 2 fattori sono considerati imprescindibili).

Il superamento della media dell'otto e della media del nove è ritenuto di per sé particolarmente qualificante e quindi tale da meritare l'attribuzione del massimo punteggio previsto dalla relativa banda di oscillazione.

Nel caso di alunni con sospensione del giudizio, si applicano, alla ripresa dello scrutinio, gli stessi criteri di attribuzione del credito degli alunni promossi a giugno qualora si raggiungano autonomamente risultati positivi in tutte le materie con sospensione.

Qualora non sia raggiunta la piena sufficienza anche in una sola materia con sospensione, viene attribuito comunque il punteggio minore della fascia della media finale.

CREDITO FORMATIVO

Il Credito Formativo è uno dei fattori che concorre alla determinazione del credito scolastico. In base all'articolo 1 del DM n. 49/2000, le esperienze che danno luogo all'acquisizione di crediti formativi sono realizzate al di fuori della scuola di appartenenza e consistono in attività culturali, artistiche, ricreative, di formazione professionale, di lavoro e, ancora, attività attinenti all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione e allo sport. Il Ministro della pubblica istruzione ha così individuato le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo (D.M. 12 novembre 1998, n. 452):

1. Attività culturali, artistiche e ricreative
 - a. nel contesto di associazioni o società regolarmente costituite: associazioni o gruppi culturali, scuole di musica, di discipline artistiche, di teatro, etc (non meno di 30 ore);
 - b. frequenza positiva di corsi di lingue presso scuole legittimate ad emettere certificazioni ufficiali e riconosciute nel paese di riferimento secondo le normative vigenti;
 - c. frequenza di corsi in discipline attinenti al percorso di studi presso scuole legittimate ad emettere certificazioni ufficiali, etc. ...);
2. Lavoro (esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi)
3. Ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione presso enti, associazioni, parrocchie non meno di 30 ore)
4. Sport (attività sportive a livello agonistico nel contesto di associazioni e società regolarmente costituite ed inserite nell'elenco riconosciuto dal C.O.N.I.).

La valutazione delle esperienze documentate ai fini dell'attribuzione del punteggio spetta ai Consigli di classe sulla base dei seguenti criteri:

- A. coerenza delle attività con gli obiettivi educativi e formativi dell'indirizzo di studio;
- B. qualità dell'esperienza in funzione dell'eventuale positiva ricaduta sulla crescita umana, culturale e professionale; (impegno nell'attività per un numero congruo di ore complessive)
- C. acquisizione di competenza spendibili sul territorio, nel mondo del lavoro, nella prosecuzione degli studi.

Il credito formativo è costituito da attestati rilasciati da enti pubblici o legalmente riconosciuti. Le attività certificate devono essere attinenti al corso di studi seguito e riferite al corrente anno scolastico.

Per il Corso Serale saranno ritenute valide anche esperienze lavorative nel settore, debitamente certificate.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. È decisa da Consiglio di classe in sede di scrutinio, con riferimento ad ogni momento della vita scolastica sulla base dell'osservazione e delle rilevazioni di elementi ritenuti particolarmente significativi come: rispetto delle regole, degli ambienti e delle persone, modalità di partecipazione alla vita della scuola, modalità di comportamento in situazioni extrascolastiche, ritardi e uscite anticipate. Deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile dello studente e deve tenere in considerazione gli eventuali progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente. La votazione sulla condotta degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre nel triennio alla determinazione dei crediti scolastici.

“La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno, in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 del presente decreto”. (DM n° 5 del 16/01/2009).

I criteri per l'assegnazione del voto sono qui riportati:

- Assiduità nella frequenza e puntualità alle lezioni;
- Partecipazione alle attività didattiche;
- Rispetto delle Norme (correttezza del comportamento con insegnanti, collaboratori scolastici e compagni);
- Rispetto degli impegni scolastici;
- Sanzioni disciplinari. Sono considerate valutazioni positive nella condotta i voti otto, nove e dieci.

L'otto è indice di comportamento sostanzialmente adeguato ma non del tutto propositivo. Il sei e il sette sono da considerare valutazioni che richiedono da parte dell'alunno e della famiglia l'adozione di immediate misure per modificare comportamenti e atteggiamenti. Sono in genere precedute da note nel registro di classe e sospensioni fino a quindici giorni per il sei.

Voti inferiori al sei (voti che nello scrutinio finale non consentono l'ammissione alla classe successiva) sono attribuiti per fatti gravissimi e reiterati di infrazione al regolamento interno già sanzionati con uno o più provvedimenti di allontanamento dell'alunno superiori a 15 giorni. (Art. 3 della legge 30 ottobre 2008, n 169: il voto inferiore a 6/10 va riservato ai casi di “particolare e oggettiva gravità del comportamento” e quindi alle ipotesi di condotte “particolarmente gravi” ritenute tali alla stregua di una valutazione di tipo “oggettivo”. Inoltre l'art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 in relazione ai presupposti per l'attribuzione del voto insufficiente prescrive che “2. La valutazione del comportamento con

voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge. Infine il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5 "Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento", prevede una limitazione rigida per il voto di condotta insufficiente, per le sole ipotesi di violazioni gravi.) Per l'attribuzione del voto di comportamento si utilizza una specifica griglia valutativa CRITERI ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA.